



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 111 del 29/12/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. (T.U.S.P.) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; (cfr. art. 4, c.1);
- l'art. 20 del sopracitato T.U.S.P. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente *“un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette”*;

Preso atto che il Comune di Porto Mantovano:

- detiene la partecipazione diretta nelle seguenti società di capitali:
 - ASEP SRL in house per una quota del 97,81%
 - APAM SPA per una quota del 2,97%;
 - TEA SPA per una quota dello 0,14%;
 - SIEM SPA per una quota del 3,32%;
- non detiene partecipazioni indirette come individuate dall'art. dall'art. 2, co. 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce *“partecipata indiretta”* la partecipazione in una società che sia a sua volta partecipata da una società o da altro organismo soggetto a controllo da parte di un'amministrazione pubblica;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti riportati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/03/2016;
 - il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/2017 n. 100 – ricognizione della partecipazioni possedute approvato dall'Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017;
 - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2017 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 75/2018;
 - la revisione periodica ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. delle società partecipate al 31.12.2018 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103/2019;
- provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico con riferimento all'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del*

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni previste dal TUSP;

Tenuto conto altresì che:

- le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società, salvo quanto previsto dalla Statuto della società;
- che il Comune di Porto Mantovano detiene una partecipazione pari al 97,81% nella società ASEP Srl che opera con il sistema dell’*in-house providing*;

Rilevato che:

- per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, deliberando di mantenere la partecipazione in tutte le società partecipate;
- per effetto dell’art. 20 del D. lgs. del T.U.S.P. l’Ente, entro il 31 dicembre 2018 ha approvato la revisione periodica al 31.12.2017 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 18/12/2018;
- per effetto dell’art. 20 del D. lgs. del T.U.S.P. l’Ente, entro il 31 dicembre 2019 ha approvato la revisione periodica al 31.12.2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 103 del 19/12/2019;

Considerato altresì che le disposizioni del D. lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Visti l’esito della ricognizione periodica riferita all’esercizio 2019 effettuata dall’Ente come risultante negli allegati A1) e A2) e l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano riportata nella relazione tecnica di cui all’allegato B) alla presente deliberazione, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, redatti tenendo conto delle indicazioni fornite nelle linee guida congiunte del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche - Art. 17 D.L. n. 90/2014”, e della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Considerato che la ricognizione periodica è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato congiuntamente sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione della partecipazione entro il predetto termine annuale, il Comune, tra l'altro, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Valutato, coerentemente con quanto definito nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2015 e nella revisione straordinaria adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2017, di mantenere le partecipazioni, anche di minoranza, nelle società partecipate dal Comune di Porto Mantovano in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o lo svolgimento di servizi di interesse generale;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. lgs. 175/2016 come novellato dal D. Lgs. 100/2017;
- l'art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- le "Linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti " in merito alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche – art. 20 del D. lgs. 175/2016;
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/sezaut/2018/INPR;

Dato atto che l'approvazione del presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e sulle società partecipate in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Controllo di gestione e sulle società partecipate in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1) di approvare la revisione periodica ex art. 20 del D. lgs. 175/2016, riferita alle partecipazioni detenute dal Comune di Porto Mantovano alla data del 31.12.2019, accertandole come da allegato A1) e A2) alla presente deliberazione, corredato dalla Relazione Tecnica (allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare indirizzo di mantenere la partecipazione nelle società detenute dal Comune di Porto Mantovano riportate nelle premesse, in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come meglio dettagliato nell'allegato A1) e A2) al presente provvedimento;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Porto Mantovano;

6) di comunicare agli Organismi competenti l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., procedendo all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo e congiuntamente alla Corte dei Conti;

7) di dare atto che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017, ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2019 ha redatto il piano periodico di revisione delle società partecipate con riferimento all'esercizio 2018, deliberando di mantenere la partecipazione in tutte le società detenute elencate in premessa e che conseguentemente l'Ente, in esito alla revisione straordinaria e alla ricognizione periodica riferita al 31.12.2019, non doveva attivare alcuna procedura di alienazione o dismissione delle società partecipate;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 al fine di ottemperare tempestivamente agli adempimenti di legge e agli indirizzi del Consiglio Comunale;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all'assessore Massara”.

ASSESSORE MASSARA: “ Si tratta di una delibera tecnica che viene riproposta e votata dal Consiglio Comunale ogni anno e che riguarda la verifica e la razionalizzazione, se necessaria, delle partecipate detenute dall'Ente. È un adempimento che deriva dal Decreto Legislativo 175 del 2016, il quale è stato introdotto e segue la ratio di contenere quelle partecipazioni che sono ritenute non utili e non funzionali allo svolgimento dell'attività amministrativa e dell'attività pubblica dell'Ente, a seconda dei criteri che stabilisce il Decreto medesimo, che sono poi allineati in dettaglio nell'art. 4 e seguenti. Nel dettaglio, per quanto riguarda il Comune di Porto Mantovano, vengono individuate, secondo quanto stabilito dal Decreto, quattro partecipazioni oggetto di verifica. Si tratta della partecipazione diretta in A.SE.P. S.r.l., in cui il Comune di Porto Mantovano detiene il 97,81%; della partecipazione in APAM S.p.A., nella quota del 2,97%; della partecipazione in TEA S.p.A., per una quota dello 0,14% e della partecipazione in SIEM S.p.A., per una quota del 3,32%.

Il Comune di Porto Mantovano non detiene partecipazioni indirette, secondo la definizione data dall'art. 2 del Decreto, in quanto è intesa come partecipazione indiretta una Società che a sua volta è partecipata da una Società o da un organismo soggetto a controllo da parte di una Amministrazione Pubblica. La verifica è quindi stata limitata a queste quattro Società, quindi A.SE.P., APAM, TEA e SIEM.

Sulle quattro Società sono pertanto state effettuate le verifiche e i controlli richiesti dal Decreto, che sono poi dettagliati maggiormente negli allegati presenti insieme alla delibera. Sto parlando dell'allegato n. A1 e dell'allegato A2. Nell'allegato B, quindi nella cosiddetta relazione tecnica, troviamo invece più un quadro discorsivo e descrittivo delle stesse realtà sociali.

Facendo un breve, ma spero chiaro approfondimento sugli allegati e sulle giustificazioni che sono state date, che supportano la necessità di mantenere queste partecipazioni nelle suddette Società, si ricorda che la Società A.S.E.P. svolge tutta una serie di servizi pubblici per il Comune di Porto Mantovano, che non sto qua ad elencare, in quanto li conosciamo in maniera del tutto evidente e completa. Pertanto anche i requisiti posti dal Decreto vengono soddisfatti. Passo ad APAM. Specifico che in questo caso parliamo di APAM S.p.A., quindi della Holding, cioè di chi sta sopra ad APAM Esercizio e che effettivamente, nell'atto pratico e gestionale, è colui che svolge l'attività di trasporto pubblico locale. Questo sdoppiamento è avvenuto all'inizio degli anni 2000, proprio per separare la proprietà della rete da chi gestisce il servizio. È una caratteristica di tutti coloro che tecnicamente vengono chiamati monopoli naturali, quindi la suddivisione dell'area da chi gestisce il servizio. È la necessità di mantenere la partecipazione di questa realtà e deriva proprio dall'importanza che detiene la Società APAM Esercizio nella gestione del trasporto pubblico locale per il nostro Comune e per i Comuni della Provincia.

Discorso simile anche per TEA in quanto, come è emerso nel punto precedente, la gestione di diversi servizi, tra cui quello dei rifiuti, vengono svolti all'interno del nostro territorio e comunque la possibilità di avere anche una partecipazione e un ruolo nella governance di questa realtà sociale appare di notevole importanza e di notevole rilievo.

Infine la Società SIEM. Si tratta di una Società che gestisce le attività delle discariche nella fase di post mortem delle stesse, quindi un'attività – specie quelle in discarica, che si trovano nel territorio di Mozambano e di Pieve – estremamente delicata soprattutto per le tematiche di carattere ambientale, oltre a ciò che comporta dal punto di vista del ciclo integrato dei rifiuti. Pertanto anche in questo caso si è ritenuto necessario e quindi non si è provveduto ad una razionalizzazione di questa partecipazione.

Ribadisco che nell'allegato B vengono poi definita la relazione tecnica e vengono descritte ulteriori specificità di queste quattro Società oggetto di controllo e di analisi.

In conclusione, la revisione e il controllo effettuato porta a mantenere e a confermare la partecipazione nelle quattro realtà: A.S.E.P., TEA S.p.A. APAM S.p.A. e SIEM. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio l'assessore Massara. Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 5”.

Consiglieri presenti in modalità telematica n. 17.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 6 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Bettoni, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

MARI: “Pongo ai voti l’immediata esecutività della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 6 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Bettoni, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)